



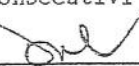
COMUNE DELL'AQUILA

06

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 506 ANNO 2006 Reg

oggetto: LINEA TRAMVIARIA SU GOMMA. APPROVAZIONE DI ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE APPROVATA CON DEL. G.C. 798/02 E RETTIFICATA CON DEL. G.C. 804/02 E DETERMINAZIONI CIRCA IL PARERE MOTIVATO DELLA COMMISSIONE DELLE 'COMUNITA' EUROPEE.

affissa all'A.P. il 4 NOV. 2006 e vi rimarrà per 15 gg consecutivi

L'ADDETTO: 

L'anno duemilasei, addì dieci del mese di novembre alle ore 17.30 nella Residenza comunale si è riunita la Giunta Comunale presieduta dal Sindaco Sig. Biagio Tempesta, alla presenza degli assessori

PRESENTI

SINDACO: Biagio Tempesta
Assessori: 1. Placidi Ernesto
2. Pacitti Italo
3. Ricciuti Luca
7. Dionisio Maurizio
9. Pettinicchio Bruno
11. Giannunzio Ugo

SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI

PRESENTI

2. Carli Francesco NO
4. Tinari Roberto SI
6. Tiberi Alfonso SI
8. D'Eramo Luigi SI
10. Iovenitti Nicola SI

Partecipa il Segretario Generale Dr. Giorgio Lovili.

Constatata, a norma dell'art. 32 dello Statuto comunale, la regolarità della seduta, la Giunta adotta la seguente deliberazione.

L A G I U N T A

REMESSO che con deliberazione G.C. n.798 del 27.11.2002, esecutiva, e' stato approvato il progetto preliminare dell'intervento specificato in oggetto proposto da C.G.R.T. s.r.l.;

che con successiva deliberazione G.C. n.804 del 2.12.2002 e' stato rettificato lo schema di convenzione avente ad oggetto la disciplina tra le parti dei rapporti e delle prestazioni tecniche ed operative occorrenti per la realizzazione dei lavori della nuova linea tranviaria leggera su gomma (tranvia) in L'Aquila e della loro gestione funzionale ed economica;

che il suddetto schema di convenzione e' stato sottoscritto dalle parti in data 2.12.2002;

che, a seguito di reclamo presentato da terzi in data 17 settembre 2004 alla Commissione per le Comunità Europee, sono state attivate le procedure che hanno portato alla formulazione di un "parere motivato" reso in data 8.06.2006, nell'ambito della procedura d'infrazione 2004/4963 ex art.226

(segue)





COMUNE DELL'AQUILA

(segue) VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 506 ANNO 2006

Trattato CE, nel quale la Commissione stessa, interpretando il punto 29) delle Premesse dello schema di convenzione, ha ritenuto "che il canone semestrale che il gestore del servizio si obbligherà a pagare al concessionario sarà in realtà corrisposto dal Comune di L'Aquila, per il tramite dello stesso gestore" cosicché ciò dimostrerebbe "che nel caso in esame è l'Amministrazione Comunale a sopportare i rischi legati alla gestione dell'opera";

che la Commissione, sulla base di tale argomentazione, ha ritenuto "che la convenzione oggetto della procedura d'infrazione configura un appalto di lavori... contraria alle regole di cui alla Direttiva 93/37/CE e segnatamente ai suoi artt.7 e 11";

che, secondo quanto ritenuto dalle parti contraenti il p.to 29) delle premesse, in combinato disposto con il punto 12. lett. c) delle medesime, come per altro ampiamente sancito dall'art.5 dello schema di convenzione sottoscritto in data 2.12.2002, va invece interpretato nel senso che il pagamento semestrale da parte del Gestore del Servizio di trasporto, con cui il Concedente si è solo impegnato a stipulare un contratto di servizio per la gestione del trasporto pubblico locale, è costituito esclusivamente da un corrispettivo a titolo di canone per lo sfruttamento ed utilizzazione della tranvia e delle connesse opere realizzate e gestite dal Concessionario gravante solo ed esclusivamente a carico del gestore del servizio, restando invece a carico del bilancio del Comune di L'Aquila solo la corresponsione al Concessionario del contributo pubblico di E.20.141.819,10 erogato dai competenti organi ministeriali;

Ritenuto comunque opportuno al fine di eliminare ogni possibile equivoco in ordine alla esatta interpretazione del punto 29) delle Premesse dello schema di convenzione sottoscritto in data 2.12.2002, ed anche allo scopo di conformarsi alle decisioni di cui al parere motivato redatto in data 28.06.2006 dalla Commissione delle Comunità Europee, disporre l'eliminazione dal citato punto 29) dell'inciso "e la corresponsione al gestore del servizio del corrispettivo di cui al precedente punto 12) lett. c)".

Dato atto che CGRT srl con propria nota prot.1108 del 22.09.06 ha formalizzato il proprio consenso a modificare il punto 29) delle Premesse dello schema di convenzione sottoscritto in data 2.12.2002, attraverso la sottoscrizione di specifico atto aggiuntivo;

Ritenuto altresì utile puntualizzare

che quanto disposto dal contratto di concessione, in merito agli obblighi individuati in capo al Comune, attiene esclusivamente la necessità di inserire nel bando di gara e nelle relative documentazioni per l'affidamento del servizio clausole che impongano solo ed esclusivamente al gestore l'obbligo di corrispondere al concessionario il canone stabilito.

che quindi dal predetto contratto non deriva per il Comune alcun obbligo finanziario;



COMUNE DELL'AQUILA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 506 ANNO 2006

considerato, ancora,

che la Commissione delle Comunità Europee sempre nel parere motivato di cui alle premesse ha fatto rilevare che le motivazioni inerenti l'attivazione della procedura di infrazione attengono soprattutto la paventata mancanza del c.d. "rischio di gestione" da parte del soggetto concessionario;

che nel richiamato parere vengono controdedotte talune argomentazioni assunte dalle Autorità italiane a sostegno delle ipotesi contrattuali ed in particolare le circostanze afferenti la natura sperimentale delle opere in avanzata realizzazione che comporterebbero, a giudizio della Commissione, esclusivamente un rischio di impresa tipico di qualsiasi attività economica e non già un rischio di gestione;

puntualizzato e ribadito:

che le opere oggetto di concessione sono costituite da impianti, a rete, mezzi e sistemi di gestione altamente tecnologici, da delicatissimi sistemi elettronici di gestione dei treni, degli scambi, della rete nel suo complesso, da sofisticate attrezzature informatiche atte alla razionalizzazione dei tempi ed alla "sovrapposizione" dei percorsi da seguire, da apparati tecnologici posti in opera dei quali non è determinabile (a priori) il deterioramento o la risposta in fase di esercizio;

che su sistemi tranviari quali quello aquilano non è determinabile una casistica di gestione e non sono definibili le problematiche riscontrabili in uso, poiché in Europa sono rilevabili soltanto due analoghi sistemi tranviari: quello realizzato a Clermont Ferrand in esercizio soltanto dal 15 ottobre 2006 e quello di Padova il cui collaudo è iniziato soltanto il 2 ottobre del corrente anno;

che, quindi, non possono essere determinati con certezza in fase previsionale gli esiti che i materiali, i sistemi elettronici, quelli informatici e la rete tutta determineranno e la rispondenza degli stessi ai canoni di perfetta efficienza che un sistema di tal genere impone;

che parimenti, allora, non possono essere univocamente determinati gli oneri ed i rischi che il concessionario assume a suo carico nei 28.5 anni di esercizio, ricordando e sottolineando che allo stesso è affidata la manutenzione straordinaria della rete e dei treni e, quindi, con possibili incrementi che incideranno sensibilmente sulle attività imprenditoriali di chi si assume la manutenzione, i ricondizionamenti e gli aggiornamenti necessari a mantenere il sistema in piena efficienza;

Rilevato:

che il pagamento di tali prestazioni è stato determinato con canone fisso e non aggiornabile, che pertanto non potrà non essere condizionato dagli oneri che il concessionario dovrà affrontare nel tempo per garantire la completa funzionalità del sistema;



COMUNE DELL'AQUILA

(segue) VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 506 ANNO 2006

che deve essere valutata la possibilità di interventi manutentivi, anche economicamente sostanziali, connessi a deterioramento precoce dei sistemi informatici o al degrado dei sistemi tecnologici o, ancora, all'usura dei materiali utilizzati (come p. es. le resine speciali che reggono i binari e che concorrono al convogliamento "..... della corrente elettrica trasmessa sulla rotaia fino alle sottostazioni elettriche senza dispersioni nell'ambiente." Cfr. relazione allegata. Le stesse per le quali non è determinabile una durata di esercizio);

che, quindi, tutte le variabili illustrate sono riconducibili ad un vero e proprio rischio di esercizio che concorre alla definizione ed alla classificazione del contratto sottoscritto come un vero e proprio contratto di concessione sostanzialmente ed effettivamente corrispondente allo schema negoziale di cui alla Legge n. 109/1994 ed alla Direttiva Europea n. 93/37 (cfr. Corte Giustizia CE, Sez. II, 27 ottobre 2005)

che tutte le elencate argomentazioni sono dettagliatamente riportate in una specifica relazione elaborata dal Settore Opere Pubbliche in data marzo 9 marzo 2006, allegata al presente atto, finalizzata al chiarimento delle incertezze emerse negli incontri preliminari con i rappresentanti del Dipartimento della Politiche Comunitarie presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

considerato, tuttavia, doveroso rimarcare il concetto di "rischio di esercizio", in linea con le argomentazioni addotte dalla Commissione Europea, ferme restando le considerazioni sopra riportate;

Valutata l'opportunità di intergere la convenzione sottoscritta con la Soc. CGRT, individuando ulteriori sistemi di attribuzione di aggiuntivi elementi di rischio in capo alla società concessionaria;

Ritenuto parimenti necessaria la revisione della convenzione al fine di adattarla alle sopraggiunte, impreviste dilatazioni dei termini inerenti l'esecuzione dei lavori, non attribuibili alla volontà del concessionario né della Amministrazione Comunale, i quali termini si sono protratti ben oltre i 18 mesi inizialmente stabiliti;

Visto lo schema di atto aggiuntivo alla convenzione, allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, elaborato secondo i criteri sopra esposti;

Visto il T.U. 267/2000;

Visti i seguenti pareri espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1 D.lgs 267/2000 (TUEL)

Parere di regolarità tecnica espresso in data 10.11.2006 : Favorevole

Parere di regolarità contabile espresso in data 10.11.2006 Il Dirigente competente ad esprimere il parere di regolarità tecnica favorevole Ing. Fabrizio Vittorio ha dichiarato che la presente proposta di deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata, pertanto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00 il parere di regolarità contabile non è richiesto.



COMUNE DELL'AQUILA

(segue) VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 506 ANNO 2006

Con voto unanime

DELIBERA

1. Di approvare lo schema di atto aggiuntivo alla convenzione allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di dare mandato al settore Opere Pubbliche in uno con il Settore Legale del comune di determinare e valutare gli elementi aggiuntivi della convenzione atti ad enfatizzare il c.d. "rischio di esercizio", seppure già presente negli atti contrattuali, addivenendo alle tesi descritte dalla Commissione europea;
3. di dare altresì mandato al Settore Opere Pubbliche in uno con il Settore Legale di valutare la possibilità di una revisione/aggiornamento della convenzione che tenga conto dell'accidentale ed imprevedibile dilatazione dei tempi di realizzazione dell'opera che hanno superato il limite dei 18 mesi inizialmente stabilito, nonché della attribuzione di aggiuntivi elementi di rischio in capo alla società concessionaria;
4. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa né diminuzione d'entrate;
5. Di mandare alla Segreteria Generale ed ai Settori Bilancio ed Affari Finanziari e Opere Pubbliche per quanto di rispettiva competenza.

Successivamente

LA GIUNTA

Con voto unanime

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, D.lgs.267/2000(TUEL)

Del che è verbale

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Giorgio Lovilli

IL PRESIDENTE

Avv. Biagio Tempesta

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del messo comunale, si certifica che la presente è stata pubblicata all'A.P. per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ senza opposizione.



COMUNE DELL'AQUILA

(segue) VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 506 ANNO 2006

L'Aquila, li _____

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE

Divenuta esecutiva il _____
(art. 134, comma 3°, D.lgs. 267.2000 TUEL)

IL SEGRETARIO GENERALE

COLLAZIONATA: Il Responsabile

rv/

hiv

ALLEGATO ALLA DELIBERA
DI G. C. n. 506 del 10-11-06
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

REPUBBLICA ITALIANA

Comune di L'Aquila

ATTO AGGIUNTIVO ALLO SCHEMA DI
CONVENZIONE SOTTOSCRITTO IN DATA
2.12.2002

relativa alla

concessione di costruzione e gestione

della rete tramviaria leggera su gomma di
L'Aquila

Atto aggiuntivo allo Schema di convenzione relativa alla concessione di costruzione e gestione della rete tranviaria leggera su gomma di L'Aquila sottoscritta in data 2.12.2002.

L'anno duemilasei (2006), il giorno _____ (_____) del mese di _____, in L'Aquila, nella sede Municipale, in Via A. Bafile 2, sono presenti i Signori:

- 1) Dott. Giorgio LOVILI che interviene al presente atto in qualità di Segretario Generale del Comune ai sensi dell'art.49 dello Statuto del Comune dell'Aquila, ("Concedente");
- 2) Arch. Eliseo IANNINI, nato a L'Aquila il 11.01.1959, nella sua qualità di Amministratore Unico della C.G.R.T. s.r.l., ("Concessionario").

PREMESSO

1. che con deliberazione di Giunta Comunale n.804 del 2.12.2002 è stato approvato lo schema di convenzione avente ad oggetto la disciplina tra le parti dei reciproci rapporti e delle prestazioni tecniche ed operative occorrenti per la realizzazione dei lavori della nuova linea tranviaria leggera su gomma (tranvia) in L'Aquila e della loro gestione funzionale ed economica;
2. che il suddetto schema di convenzione è stato sottoscritto dalle parti in data 2.12.2002;
3. che con "parere motivato" reso in data 28.06.2006, nell'ambito della procedura d'infrazione 2004/4963 ex art.226 Trattato CE, la Commissione delle Comunità Europee, interpretando il punto 29) delle Premesse dello schema di convenzione su indicato, ha ritenuto *"che il canone semestrale che il gestore del servizio si obbligherà a pagare al concessionario sarà in realtà corrisposto dal Comune di L'Aquila, per il tramite dello stesso gestore"* cosicché ciò dimostrerebbe *"che nel caso in esame è l'Amministrazione Comunale a sopportare i rischi legati alla gestione dell'opera"*;
4. che la Commissione, sulla base di tale argomentazione, ha ritenuto *"che la convenzione oggetto della procedura d'infrazione configura un appalto di lavori ... contraria alle regole di cui alla Direttiva 93/37/CE e segnatamente ai suoi artt. 7 e 11"*;
5. che, secondo quanto ripetutamente argomentato nel tempo dalle autorità coinvolte nella procedura d'infrazione, il punto 29) delle Premesse, in combinato disposto con il punto 12) lett.c delle medesime, come per altro ampiamente sancito dall'art.5 dello schema di

Atto aggiuntivo allo Schema di convenzione relativa alla concessione di costruzione e gestione della rete tranviaria leggera su gomma di L'Aquila sottoscritta in data 2.12.2002.

convenzione sottoscritto in data 2.12.2002, va invece interpretato nel senso che il pagamento semestrale da parte del Gestore del Servizio di trasporto, con cui il Concedente si è solo impegnato a stipulare un contratto di servizio per la gestione del trasporto pubblico locale, è costituito esclusivamente da un corrispettivo a titolo di canone per lo sfruttamento ed utilizzazione della tranvia e delle connesse opere realizzate e gestite dal Concessionario gravante solo ed esclusivamente a carico del gestore del servizio, restando invece a carico del bilancio del Comune di L'Aquila solo la corresponsione al Concessionario del contributo pubblico di €20.141.819,10 erogato dai competenti organi ministeriali;

6. che tuttavia al fine di eliminare ogni possibile equivoco in ordine alla esatta interpretazione del punto 29) delle Premesse dello schema di convenzione sottoscritto in data 2.12.2002, ed anche allo scopo di conformarsi alle decisioni di cui al parere motivato redatto in data 28.06.2006 dalla Commissione delle Comunità Europee, le parti hanno concordato di disporre l'eliminazione dal citato punto 29) dell'inciso *"e la corresponsione al gestore del servizio del corrispettivo di cui al precedente punto 12) lettera c) "*.

TUTTO CIÒ PREMESSO

e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

Il testo del punto 29) delle premesse dello Schema di Convenzione sottoscritto in data 2.12.2002 dal Concessionario C.G.R.T. s.r.l. e dal Comune dell'Aquila è sostituito dal seguente:

29 che, al fine di assicurare l'equilibrio economico-finanziario del Concessionario, le Parti si danno reciproco atto che, salvo la corresponsione al Concessionario del Contributo pubblico di cui al precedente punto 9), nessun altro onere graverà sul bilancio comunale del Comune di L'Aquila per quanto attiene alla realizzazione e gestione del collegamento

Atto aggiuntivo allo Schema di convenzione relativa alla concessione di costruzione e gestione della rete tranviaria leggera su gomma di L'Aquila sottoscritta in data 2.12.2002.

di cui alla Tramvia oggetto della concessione, essendo a carico del Concessionario ogni rischio e economico e finanziario connesso alla concessione.

Il presente atto aggiuntivo tiene luogo di contratto e sarà sottoposto a registrazione fiscale solo in caso d'uso. Le eventuali spese relative al presente atto aggiuntivo e sue consequenziali tutte, ivi comprese quelle fiscali di registrazione, sono a totale carico del Concessionario. In caso di registrazione si richiede l'applicazione dell'articolo 40, comma 1, D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, "Atti relativi ad operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto", ovvero l'applicazione dell'imposta in misura fissa.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Concessionario C.G.R.T. s.r.l. (Amm. Unico arch. Eliseo IANNINI)

Per l'Amministrazione Comunale: (Dott. Giorgio LOVILI)
